

DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE

.....

Oggetto: “*Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale*”, Castellammare di Stabia;
Presa d’Atto Provvedimento Ostativo della Prefettura – U.T.G. di Napoli-DPR 252/’98;
Risoluzione Contratto del 03.01.2012 sottoscritto ai sensi del *D. Leg.vo 502/1992 e s.m.i.*
e determinazioni conseguenti.

Alla stregua della istruttoria compiuta dal Direttore del Distretto Sanitario n. 53 di Castellammare di Stabia e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, a mezzo di sottoscrizione della presente;

PREMESSO che sul territorio di questa ASL Napoli 3 Sud - Distretto Sanitario N° 53 di Castellammare di Stabia ha sede operativa, alla Via Napoli 260, il “*Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale*”, codice struttura 150.005 ed Iscrizione Albo A109021, con sede Legale in Napoli, Piazzetta Matilde Serao 19, in regime di temporaneo accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale;

Che in data 03.01.2012 è stato sottoscritto “*Contratto*” ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, D. Leg.vo n. 502/1992 e s.m.i.-Anno 2011- Decreto *Commissario ad Acta* Regione Campania n. 25 del 05.04.2011 e n. 86 del 20.12.2011 - tra questa ASL Napoli 3 sud, rappresentata dal Direttore Generale munito dei necessari poteri - DGRC 467/2011- con delega prot. n. 44245/2011 al Direttore del Distretto Sanitario 53, e la predetta Struttura privata in temporaneo accreditamento “*Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale*;

Che il predetto “*Contratto*”, sottoscritto il 03.01.2012, all’art. 9, “*Clausola finale*”, ha stabilito, tra l’altro, che esso “... *entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione ..., abrogando ogni precedente contratto in materia, ...*” già sottoscritto, tra le stesse parti e per lo stesso periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011, in data 26.09.2011, in conformità al Decreto del Commissario ad Acta Regione Campania n. 25 del 05.04.2011 e successivo, correlato “*Addendum*”, sottoscritto in data 10.10.2011, in ossequio al Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 e Legge di conversione n. 111/2011;

CONSIDERATO che questa stessa ASL Napoli 3 sud ha Deliberato con Atto N. 000676 del 02.12.2009, di “prendere atto del Protocollo di Legalità in Materia di Appalti” sottoscritto dal Commissario Straordinario in data 27.11.2009 e di “trasmettere copia a tutte le strutture aziendali per gli adempimenti di competenza”;

Che il predetto “Protocollo di Legalità” all’**art. 2** comma c) prescrive, tra l’altro, *che* “decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all’art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittive, ovvero ..., si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ...”; in tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittive dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, ...”;

RILEVATO che per quanto precede, il su richiamato “**Contratto**” Anno 2011, sottoscritto tra questa A.S.L. ed il “**Centro**” in oggetto, riporta espressamente all’**art. 9** (Clausole ai sensi del Protocollo di Legalità) – “**Clausola n. 1:** La sottoscritta Impresa/Centro/Società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili sul sito www.udgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”;

“**Clausola n. 4:** La sottoscritta Impresa/Centro/Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto e subcontratto qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto sarà applicata a carico dell’ Impresa/Centro/Società oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero qualora non sia determinato o determinabile una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.”;

ATTESO che questa ASL, per la sottoscrizione del predetto “**Contratto**” Anno 2011 ha richiesto al competente Ufficio della Prefettura di Napoli, con nota prot. n. 2068 del 21.04.2011, di acquisire l’informativa di cui alla Legge n. 575/1965 e D. Leg.vo n. 490/1994 e, nelle more, acquisiva, da parte dell’impresa interessata, certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all’art. 5 del D.P.R. 252/98;

PRESO ATTO della nota della Prefettura – U.T.G. di Napoli, Prot. n. I/34269/Area 1/Ter/O.S.P. del 22.12.2011, acquisita da questa ASL in data 10.01.2012 al n. 0001489, con la quale veniva trasmessa “*ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 252/98, per i consequenziali provvedimenti, l’informativa interdittiva disposta nei confronti della soc. Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale con sede in Napoli, Piazzetta Matilde Serao n. 19*”;

SI PROPONE

DI PRENDERE ATTO della nota della Prefettura – U.T.G. di Napoli, Prot. n. I/34269/Area 1/Ter/O.S.P. del 22.12.2011, acquisita da questa ASL in data 10.01.2012 al n. 0001489, con la quale veniva trasmessa “*ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 252/98, per i consequenziali provvedimenti, l’informativa interdittiva disposta nei confronti della soc. Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale con sede in Napoli, Piazzetta Matilde Serao 19*” e, per l’effetto, a norma dell’art. 9 - Clausola n. 4 del Contratto medesimo e dell’art. 2, comma c), del Protocollo di Legalità in Materia di Appalti, Deliberato con Atto del Commissario Straordinario Aziendale N. 000676 del 02.12.2009, di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del **Contratto** sottoscritto in data 03.01.2012 con il predetto “**Centro**”, in copia allegato;

Di procedere, a norma dell'art. 9 - Clausola n. 4 del "Contratto" sottoscritto in data 03.01.2012 e dell'art. 2 comma c) del *Protocollo di Legalità in Materia di Appalti*, Deliberato con Atto del Commissario Straordinario N. 000676 del 02.12.2009, all'applicazione, a carico del "Centro" in oggetto, della prevista penale nella misura del 10% del valore del contratto in parola, dando mandato al competente Servizio G.E.F..

Di trasmettere alla Regione Campania, Assessorato alla Sanità - Settore Rapporti con le AA.SS.LL., le determinazioni aziendali in merito per ogni valutazione di competenza conseguenti all'intervenuta *informativa interdittiva*, e, per l'effetto, l'eventuale sospensione del rapporto di temporaneo accreditamento del "Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale" con sede Legale in Napoli, Piazzetta Matilde Serao 19 e sede operativa in Castellammare di Stabia alla Via Napoli 260, con questa ASL Napoli 3 sud, per giorni sessanta dalla notifica del presente Atto, nelle more delle predette determinazioni regionali.

Il Direttore Distretto 53

Dr. F. Primiano

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria compiuta dal Distretto Sanitario n. 53 di Castellammare di Stabia nonché della dichiarazione di legittimità resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, nelle more della nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della nota della Prefettura - U.T.G. di Napoli, Prot. n. I/34269/Area 1/Ter/O.S.P. del 22.12.2011, acquisita da questa ASL in data 10.01.2012 al n. 0001489, con la quale veniva trasmessa "ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 252/98, per i consequenziali provvedimenti, l'informativa interdittiva disposta nei confronti della soc. Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale con sede in Napoli, Piazzetta Matilde Serao 19" e, per l'effetto, a norma dell'art. 9 - Clausola n. 4 del Contratto medesimo e dell'art. 2, comma c), del *Protocollo di Legalità in Materia di Appalti*, Deliberato con Atto del C.S. N. 000676 del 02.12.2009, di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del "Contratto" sottoscritto ai sensi dell'art. 8-quinques, comma 2, D. Leg.vo n. 502/1992 e s.m.i., in data 03.01.2012 con il su indicato "Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale";

Di procedere, a norma del già richiamato art. 9 - Clausola n. 4 del predetto "Contratto" sottoscritto in data 03.01.2012 e dell'art. 2 comma c) del *Protocollo di Legalità in Materia di Appalti*, Deliberato con Atto del C.S. N. 000676 del 02.12.2009, all'applicazione, a carico del "Centro" in oggetto, della prevista penale nella misura del 10% del valore del "Contratto", "mediante automatica detrazione", come prescritto dal "Contratto" medesimo, in copia allegato, dando al riguardo mandato al competente Servizio G.E.F.;

Di trasmettere il presente atto alla Regione Campania - Assessorato alla Sanità, Settore Rapporti con le AA.SS.LL.- per ogni valutazione di merito e di competenza per eventuali conseguenti provvedimenti in ordine al Temporaneo Accreditamento del "Centro" in questione tenuto conto dell'inficiarsi del rapporto in essere per l'intervenuta *informativa interdittiva* e, per l'effetto:

Di sospendere il rapporto di temporaneo accreditamento del "Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale" con sede Legale in Napoli, Piazzetta Matilde Serao 19 e sede operativa in Castellammare di Stabia alla Via Napoli 260, con questa ASL Napoli 3 sud per giorni sessanta dalla notifica del presente Atto, nelle more delle predette determinazioni regionali;

Di trasmettere copia della presente, che si rende immediatamente esecutiva, al Servizio Affari Legali, al Legale Rappresentante della società in oggetto, al Direttore del Servizio G.E.F. anche per l'applicazione della prevista penale, al Direttore del Dipartimento di Riabilitazione, al Servizio Controllo di Gestione, al Direttore del Distretto 53, al Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, ai Sub Commissari Governativi "Per il Piano di Rientro Sanitario" ed al Settore Rapporti con le AA.SS.LL. della Regione Campania.

Il Distretto Sanitario 53 proponente sarà responsabile della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio D'Amora

Contratto TRA

La struttura privata **CMP Centro Med Psicosomatica**, codice struttura **150005**,

Partita IVA: 01339371211 Codice Fiscale (se diverso dalla P. IVA): 04535910634

con sede legale: Piazzetta Natilae Serao, n. 19 - Napoli; CAP: 80100

Sede operativa: Via Napoli, n. 260 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

rappresentato/a dal/la sottoscritto/a NARDELLI PAOLO, CF N.RD.PLA.53A21G288Q.

il / la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentate legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
- Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio d'Amministrazione e ed i poteri di rappresentanza, a data recente (se superiore a 90 giorni, il sottoscritto si impegna a produrre un nuovo certificato entro 10 giorni da oggi) - oppure- copia autentica dello Statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
 - Fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL che redige il presente contratto;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni / si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575; e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b), art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006;
- d) di essere, in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

E

l'Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 3 Sud con sede in Castellammare di Stabia, corso Alcide De Gasperi 167, Partita IVA n. 06322711216, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Maurizio D'Amora, nato a Napoli il 9 luglio 1956, munito dei necessari poteri come da DGRC n° 467 del 26

settembre 2011 ovvero dal suo delegato dott. PRINCIPANO FERDINANDO, prod. N. 0044215/2011

PER

regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla **macroarea della riabilitazione ex art. 26, art. 44, salute mentale, e socio sanitario** (come definite, rispettivamente, nell'allegato n. 4, n. 3 e n. 5 alla DGRC n. 1269 del 16.7.09), da erogarsi nel periodo **1° gennaio - 31 dicembre 2011** redatto in conformità ai decreti n°25 del 5 aprile 2011 e n°86 del 20 dicembre 2011 del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario. Il presente contratto si applica, per quanto compatibile, anche alle strutture socio sanitarie per anziani, disabili e demenze che abbiano presentato istanza e che sono, quindi, in attesa dell'accreditamento istituzionale, già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio quali RSA e/o Centro Diurno ai sensi della DGRC n. 7301/2001, nei limiti del tetto di spesa socio sanitario, e che non abbiano già stipulato per il 2011 un contratto con la ASL per la fornitura del servizio.

PREMESSO

- che con delibere n. 1268 del 24 luglio 2008 e n. 1269 del 16 luglio 2009 (modificata dal decreto n. 3 del 30.9.09 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro) la Giunta Regionale ha aggiornato la programmazione recata dalla DGRC n. 517/07 ed i correlati limiti di spesa, stabilendo diverse modifiche, integrazioni e miglioramenti alla normativa precedente, anche per adeguarla al nuovo assetto territoriale delle ASL campane conseguente alla L.R. 16/08;
- che con decreti n°25 del 5 aprile 2011 e n°86 del 20 dicembre 2011, il Presidente Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro ha fissato i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie di assistenza riabilitativa ex art. 26, erogate nel corso del 2011, ed ha emanato anche i relativi schemi contrattuali, cui si uniforma il presente contratto;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.

Art. 2

(oggetto)

1. Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla **macroarea della riabilitazione ex art. 26, art. 44, salute mentale, e socio sanitario** (come definite, rispettivamente, nell'allegato n. 4, n. 3 e n. 5 alla DGRC n. 1269 del 16.7.09) da erogarsi nel periodo **1° gennaio - 31 dicembre 2011**, da parte della sottoscritta struttura privata ed i correlati limiti di spesa. Pertanto, la disciplina recata dal presente contratto fissa limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie di assistenza riabilitativa ex art. 26, da erogarsi nel corso dell'anno **2011**.

Art. 3

(quantità delle prestazioni)

1. Il volume massimo di prestazioni che la ASL prevede di dover acquistare nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011 dalla sottoscritta struttura privata, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 2011, è determinato in :
 - a) N. **65.158** prestazioni **ex art. 26** Ambulatoriali/Domiciliari
 - b) N. **16.440** prestazioni **ex art. 26** Semi Residenziali e Residenziali
 - c) N. **0** prestazioni salute Mentale e Socio-Sanitarie (RSA);
 - d) N. **20.250** prestazioni **ex art. 44** Ambulatoriali/Domiciliari
2. Resta inteso che il mix di prestazioni potrà essere diverso, purché siano rispettati i limiti di spesa fissati nel successivo art. 4 e purché l'erogazione delle prestazioni avvenga in corso d'anno nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 2011. In ogni caso non sarà riconosciuto liquidabile il numero di prestazioni domiciliari eventualmente eccedente quello delle prestazioni ambulatoriali, salvo deroga espressamente concessa dalla Regione su motivata proposta della sottoscritta ASL.



Art. 4

(rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni)

1. Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa e, quindi, il fatturato, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011 per il volume di prestazioni determinato al precedente art. 3, è fissato in € **4.094.400**, suddiviso come segue:

- a) per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione ex art. 26: € **2.700.000**;
- b) per le prestazioni semi residenziali e residenziali di riabilitazione ex art. 26: € **1.177.000**;
- c) per le prestazioni di Salute Mentale e Socio-Sanitarie (RSA): € **0**;
- d) per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari ex art. 44: € **217.400**;

Nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti nel comma precedente e relativi alle prestazioni ex art. 26, fermo restando il rispetto della C.O.M. della struttura, è consentito che un superamento dei limiti di spesa relativo alle prestazioni semiresidenziali e residenziali possa essere compensato da un risparmio sul limite di spesa stabilito per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, analogamente è consentita la condizione opposta: un superamento del limite di spesa stabilito per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari potrà essere compensato da un sotto utilizzo del limite di spesa stabilito per le prestazioni semiresidenziali e residenziali.

Nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti per ciascuna struttura (che eroga prestazioni ex art. 26, ex art. 44 e socio-sanitarie RSA) è consentita una osmosi tra le tre branche (prestazioni ex art. 26, ex art. 44 ed RSA) : un superamento del limite di spesa stabilito per le prestazioni ex art. 26 potrà essere compensato da un sotto utilizzo del limite di spesa stabilito per le prestazioni ex art. 44 e viceversa; analogamente un superamento del limite di spesa stabilito per le prestazioni di salute mentale e socio sanitarie (RSA) potrà essere compensato da un sotto utilizzo del limite di spesa stabilito per le prestazioni ex art. 26 e viceversa.

Nell'ambito dei limiti di spesa programmati, al fine di assicurare almeno in parte la continuità per tutto l'anno solare delle prestazioni erogate, il consumo massimo del tetto annuale è fissato al 95% al 30 novembre 2011; pertanto, nulla spetterà alla sottoscritta struttura, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre il suddetto limite.

2. La sottoscritta struttura potrà recuperare nei mesi successivi il volume non richiesto in un dato periodo dagli aventi diritto alle prestazioni sanitarie, rispetto alle percentuali massime fissate per quel medesimo periodo al comma precedente: si precisa, comunque, che nulla spetterà né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per il caso in cui detto volume non sia stato recuperato entro il termine di durata del presente contratto.

3. La sottoscritta struttura privata e la sottoscritta ASL valuteranno secondo buona fede la possibilità di gestire la ricorrenza di eventi straordinari che richiedano, fermo restando il limite massimo di spesa e di fatturato stabilito al comma 1 del presente articolo, una variazione delle percentuali di cui al precedente comma 3, da sottoporre all'approvazione della Regione.

4. Gli importi di cui al comma 1, divisi per il corrispondente volume massimo di prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, definiscono il valore medio della prestazione per la macroarea / tipologia di prestazioni.

Art. 5

(criteri di remunerazione delle prestazioni)



1. La remunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle vigenti tariffe regionali - fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati dalla Regione.
2. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e del punto 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 16 giugno 2006, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al precedente art. 4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sfioramento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale o del Commissario ad acta, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.
3. Le prestazioni eccedenti le capacità operative massime, riconosciute con le modalità e le procedure definite con le DGRC n. 6757/96, 377/98, 1270 e 1272/2003, e s.m.i. non potranno in alcun caso essere remunerate.

Art. 6

(Tavolo Tecnico)

1. Le parti si danno atto che per monitorare e garantire la compiuta e corretta applicazione del presente contratto è istituito un tavolo tecnico composto da n° 12 membri di cui n° 6 designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n° 6 membri nominati dalla ASL.
2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari di strutture ubicate nell'ambito territoriale della ASL.
3. Al tavolo tecnico spettano, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e confronti con lo stesso monitoraggio effettuato dalla ASL, in modo da acquisire elementi utili a favorire il rispetto dei limiti di spesa definiti dall'art 4;
 - b) esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL ai fini della applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti la sottoscritta struttura privata si impegna a fornire alla ASL tutti i dati relativi ai volumi ed ai fatturati entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni; l'omissione di tali comunicazioni comporterà l'esclusione della struttura dal pagamento dell'anticipazione prevista dall'art. 7.

Art. 7

(modalità di pagamento delle prestazioni)

1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari al 90% del fatturato mensile.

2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranches come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre; entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a luglio; entro il 31 gennaio per le fatture relative ai mesi di agosto, settembre ed ottobre; entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture di novembre e dicembre. Il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della sottoscritta struttura privata delle note credito richieste dalla ASL, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria eventualmente necessaria per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati al precedente art. 4.
3. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della C.O.M. della sottoscritta struttura privata, fermo restando che tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare, il saldo delle fatture rese in corso d'anno non potrà essere liquidato alle scadenze periodiche stabilite nel comma precedente, per la parte corrispondente al superamento C.O.M. in maturazione.
4. A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 2 è subordinato al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito.

Art. 8

(efficacia del contratto)

1. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011 in esecuzione dei decreti n°25 del 5 aprile 2011 e n°86 del 20 dicembre 2011 del Presidente Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro.
2. Il presente contratto sarà adeguato agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

Art. 9

(Clausole ai sensi del Protocollo di Legalità)

Clausola n. 1

La sottoscritta Impresa/Centro/Società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili sul sito <http://www.udgnapoli.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n.2

La sottoscritta Impresa/Centro/Società si impegna a denunciare immediatamente alle forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti della compagine sociale o di rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa/Centro/Società si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire nell'immediato da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa/Centro/Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e subcontratto qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto sarà applicata a carico dell'Impresa/Centro/Società oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa/Centro/Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche riguardo alla nomina del responsabile della Sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta Impresa/Centro/Società dichiara altresì di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta Impresa/Centro/Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione danni-salvo comunque il maggiore danno-nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta Impresa/Centro/Società dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura de 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola finale

il presente contratto che entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari, abrogando ogni precedente contratto in materia, è aperto all'adesione previa formale sottoscrizione, di ulteriori stazioni appaltanti interessate.


Art. 10

(norme finali)

1. Per ogni controversia riguardo l'attuazione del presente contratto le parti potranno adire esclusivamente il Foro competente per il territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL.
2. Per qualsiasi controversia tra la sottoscritta struttura privata e la ASL e/o la Regione, anche non inerente al presente contratto, è espressamente escluso il ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti.
3. La sottoscritta struttura privata dichiara espressamente di conoscere i decreti n°25 del 5 aprile 2011 e n°86 del 20 dicembre 2011 del Presidente Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario.


Li Castellammare di Stabia, data 03/01/2012

Timbro e firma del Direttore Generale ASL
Napoli 3 Sud o del suo delegato



Timbro e firma del Legale Rappresentante

CENTRO MEDICO della struttura privata
COOPERATIVA SOCIALE
Via Pizzetta Maradei Sorao, 19 - 80128
Sede op.: Via Napoli, 260
80053 Castellammare di Stabia (NA)
P.IVA: 01339371211 - Trib. NA IV 163
Numero di iscrizione Albo Cooperative AT0902



Cognome: HARDELLI
 Nome: PAOLO
 Data di nascita: 21/01/1953
 Sesso: S P I S A
 Comune di nascita: PALMI (RC)
 Nazionalità: ITALIANA
 Indirizzo: CASTELLAMMARE DI STABIA
 107 TRAV. PALAZZO TERNE 18
 Indirizzo postale: omesso l.127/97 art.2, comma 9
 Professione:
 CONDIZIONI E CONTRASSEGNI SALIENTI:
 Statura: 1,90
 Capelli: neri
 Occhi: neri
 Segni particolari:



Firma del titolare: *Paolo HardeLLi*
 CASTELLAMMARE DI STABIA 30/11/2006

Il Delegato
Paolo HardeLLi
 Sindaco
 Comune di Castellammare di Stabia
 Via...
 Castellammare di Stabia (NA)
 C.A.P. 81053

P. II SINDACO
Paolo HardeLLi
 Comune di Castellammare di Stabia
 Val. di proroga fino al 29/11/2016
 CA. N. 04. 112 del 25-03-2008

- 1 DIC. 2011
 SCADE il 30/11/2011

AM 8964367



IPES - OFFICINA CV - ROMA



CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA
 COOPERATIVA SOCIALE
 P.zzetta Maride Serrao, 19 - 80132 Napoli
 Sede op.: Via Napoli, 260
 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 Tel. 01139371211 - Trib. NA N. 163/06
 Numero di iscrizione Albo Cooperative A109021

Handwritten signature or mark.


REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale **NRDPLA53A21G288Q** **Data di scadenza** **13/06/2016**

Cognome **NARDELLI** **Sesso** **M**

Nome **PAOLO**

Luogo di nascita **PALMA**

Provincia **RC**

Data di nascita **21/01/1953**

CENTRO MEDICINA PSICOSOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE
 Via Pizzetta Malodora, 19 - 80132 Napoli
 Sede Op. di Napoli, 260
 80053 Castellammare di Stabia (Na)
 P.IVA. 0133474211 - Trib. NA N. 163/01
 Num. Iscrizione Albo Cooperative A109021



NARDELLI

PAOLO **21/01/1953**

NRDPLA53A21G288Q **SSN-MIN SALUTE - 50001**


80380001500074373306 **13/06/2016**

REGISTRATO

GIORNE CA. 19

Handwritten signature

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullio)

Marco Tullio

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 3326 in data 18/01/12

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

M

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 17 GEN. 2012 / _____ **A:**

	COLLEGIO SINDACALE		DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	SERV. GABINETTO		DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. AFFARI GENERALI		DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
<i>l</i>	SERV. AFFARI LEGALI		DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		DISTRETTO N. 48	
	SERV. ASSISTENZA SANITARIA		DISTRETTO N. 49	EX A.S.L. NA 4
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE		DISTRETTO N. 50	
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.		DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN		DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	<i>l</i>	DISTRETTO N. 53	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.		DISTRETTO N. 54	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.		DISTRETTO N. 55	EX A.S.L. NA 5
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT		DISTRETTO N. 56	
	SERV. ISPETTIVO		DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.		DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.		DISTRETTO N. 59	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE		OO.RR. AREA NOLANA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO		OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA		OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND		OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
	COORD.TO PROGETTI FONDI			